

COPIA



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

**Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario
assunta con i poteri della Giunta Esecutiva**

n. 95 del 4 luglio 2017

O G G E T T O: Risoluzione contratto di affitto attività di campeggio e parcheggio in loc. Spinicci sottoscritto con Maretour S.r.l. – Rep. 60245 del 1.06.2000 registrato in Viterbo in data 13.06.2000 come modificato ed integrato dall'Atto di Transazione del 18.05.2010 registrato in Roma in data 11.06.2010. Proposta conciliativa giudiziale 3.05.2017 nell'azione cautelare ex art. 700 e art. 669 bis e segg. c.p.c. nei confronti della Maretour S.r.l. Adesione. Determinazioni.

L'anno duemiladiciassette, addì quattro del mese di luglio, alle ore 10,30 nella sede di questa Università Agraria.

Il Dott. Mario VENANZI, Commissario Straordinario nominato dal Presidente della Regione Lazio con Decreto n. T00014 del 20 gennaio 2017, tratta l'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Dott. Rossano CEA

OGGETTO: Risoluzione contratto di affitto attività di campeggio e parcheggio in loc. Spinicci sottoscritto con Maretour S.r.l. - Rep. 60245 del 1.06.2000 registrato in Viterbo in data 13.06.2000 come modificato ed integrato dall'Atto di Transazione del 18.05.2010 registrato in Roma in data 11.06.2010. Proposta conciliativa giudiziale del 3.05.2017 nell'ambito dell'azione cautelare ex art. 700 e art. 669 bis e segg. c.p.c. nei confronti della Maretour S.r.l. Adesione. Determinazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Commissario straordinario n. 80 del 9.06.2017, per tutte le motivazioni riportate nel provvedimento medesimo, si prendeva atto della proposta conciliativa avanzata dal Giudice D.ssa Emanuela Ragusa nell'ambito del giudizio cautelare R.G. n. 3101-1/2016 instaurato presso il Tribunale di Civitavecchia di cui al verbale di udienza del 3.05.2017, in relazione alla partecipazione alla spesa per interventi fitosanitari urgenti eseguiti negli anni 2016 e 2017 da Maretour S.r.l. di Tarquinia presso la pineta che ospita la struttura pararicettiva dell'Ente, alla messa a dimora di nuove essenze arboree e al recupero delle indennità di occupazione della struttura per le annualità 2016 e 2017;
- in forza del citato provvedimento commissariale n. 80/2017, l'adesione alla proposta conciliativa veniva formulata contemplando alcune prescrizioni integrative tra le quali appunto un calendario cadenzato fino al 30.09.2017 per il pagamento delle tranche delle indennità di occupazione della struttura per le annualità 2016 e 2017;
- tuttavia, nella successiva udienza tenutasi presso il Tribunale di Civitavecchia il giorno 14.06.2017, è stato richiesto da Maretour S.r.l., tramite il proprio legale Avv. Norberto Ventolini, l'abbandono immediato del giudizio cautelare come richiesto dal giudice nella proposta conciliativa del 3.05.2017, non già successivamente al 30.09.2017 a constatato adempimento, come riportato nella deliberazione n. 80/2017, nonché di non cadenzare i pagamenti delle tranches delle indennità di occupazione della struttura per le annualità 2016 e 2017, in quanto analogamente tale aspetto esula dalla proposta conciliativa giudiziale, fermo l'impegno di Maretour S.r.l. a saldare tali obbligazioni entro il 30.09.2017;
- la volontà di aderire tout court alla proposta conciliativa giudiziale senza ulteriori prescrizioni era peraltro stata resa nota dall'Avv. Ventolini per conto di Maretour S.r.l. con nota rimessa all'Ente ed acquisita al protocollo in data 27.06.2017 con n. 802 e ribadita nel corso ;
- è stato comunque richiesto da questo Ente il versamento di un acconto alla Maretour S.r.l. a garanzia della buona volontà ad ottemperare ai propri impegni e la Società ha provveduto a versare immediatamente € 50.000,00 I.V.A. inclusa a titolo di acconto dell'indennità di occupazione della struttura pararicettiva in loc. Spinicci per l'anno 2016;

RITENUTO poter rinunciare alle scadenze proposte di cui al precedente provvedimento commissariale n. 80/2017, nonché poter abbandonare il giudizio alla sottoscrizione della proposta giudiziale, come appunto riportato dal giudice nella proposta medesima al punto 4, fermo che, in caso di inadempimento da parte di Maretour S.r.l. agli obblighi assunti, la formalizzazione della proposta giudiziale costituisca titolo esecutivo per il recupero delle somme eventualmente non versate in tutto o in parte;

CONSIDERATO peraltro, come appreso a seguito di colloquio con il Responsabile del Servizio Affari Generali in relazione a quanto emerso nell'udienza tenutasi presso il Tribunale di Civitavecchia il 28.06.2017 alla quale era delegato a presenziare, del probabile rigetto dell'istanza cautelare in caso di rifiuto di aderire alla proposta giudiziale, in quanto le sole obbligazioni pecuniarie pendenti non valgono autonomamente a legittimare un accoglimento dell'istanza medesima;

RITENUTO inoltre dover concordare con Maretour S.r.l. i tempi e le modalità di refusione della spesa sostenuta dalla Società per gli interventi fitosanitari eseguiti negli anni 2016 e 2017, nella misura indicata dal giudice, comunque entro il 30.09.2017, non già con i tempi di cui alla deliberazione commissariale n. 80/2017;

DATO ATTO che per il resto restano ferme le argomentazioni, i contenuti ed il dispositivo e la narrativa da quest'ultimo richiamata di cui alla precedente deliberazione commissariale n. 80 del 9.06.2017, le cui determinazioni rimangono efficaci, salvo gli aspetti riformati in forza del presente provvedimento;

RILEVATO che il saldo delle indennità di occupazione della struttura pararicettiva in loc. Spinicci per le annualità 2016 e 2017 ammonta rispettivamente ad € 114.879,01 oltre I.V.A. 22% e così per € 140.152,40 per l'annualità 2016 ed € 124.127,83 oltre I.V.A. 22% e così per € 151.435,96 per l'annualità 2017;

ACQUISITO il visto di regolarità del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 5 e 6 Legge 7.08.1990 n. 241;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b Legge 7.12.2012 n. 213 dai responsabili dei Servizi interessati;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b Legge 7.12.2012 n. 213 dal responsabile del Servizio interessato che rileva che il provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate

Aderire alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice D.ssa Emanuela Ragusa nell'ambito del giudizio cautelare R.G. n. 3101-1/2016 promosso da questa Università Agraria nei confronti di Maretour S.r.l. di Tarquinia presso il Tribunale di Civitavecchia di cui al verbale di udienza del 3.05.2017, in relazione alla partecipazione alla spesa per interventi fitosanitari urgenti eseguiti negli anni 2016 e 2017 dalla Società medesima presso la pineta che ospita la struttura pararicettiva dell'Ente e al recupero delle indennità di occupazione della struttura per le annualità 2016 e 2017 che dovranno essere corrisposte da Maretour S.r.l. entro il 30.09.2017, proposta già allegata alla precedente deliberazione del Commissario straordinario n. 80 del 9.06.2017.

Ribadire che per il resto restano ferme le argomentazioni, i contenuti, le motivazioni, nonché il dispositivo e la narrativa da quest'ultimo richiamata di cui alla precedente deliberazione

commissariale n. 80 del 9.06.2017, le cui determinazioni rimangono efficaci, salvo gli aspetti riformati in forza del presente provvedimento relativi alla rinuncia alle scadenze intermedie proposte per i pagamenti e l'abbandono del giudizio cautelare alla sottoscrizione della proposta giudiziale, come indicato dal giudice.

Ribadire inoltre che dovranno essere concordati con Maretour S.r.l. tempi e modalità di refusione di parte della spesa sostenuta dalla Società per gli interventi fitosanitari eseguiti negli anni 2016 e 2017, nella misura indicata dal giudice, comunque entro il 30.09.2017, non già con i tempi di cui alla deliberazione commissariale n. 80/2017 e comunque in subordine agli adempimenti di Maretour S.r.l. in relazione al pagamento delle indennità di occupazione della struttura per le annualità 2016 e 2017.

Autorizzare il legale incaricato ai fini dell'azione cautelare Avv. Antonello Roberto Piferi alla sottoscrizione della proposta conciliativa giudiziale.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e per territorio nei modi e nei termini previsti dalla legge dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali e al Responsabile del Servizio Finanziario-Personale-URP, ognuno per le rispettive competenze, l'adozione degli atti di esecuzione del presente provvedimento.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 22 comma 2 dello Statuto vigente.



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

TEL .0766/856016-858291-FAX 0766/857836 Via G. Garibaldi, 17-01016 TARQUINIA Codice Fiscale 00076220565

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n. 2013 e visto per la regolarità del procedimento amministrativo

Parte integrante e sostanziale della deliberazione del Commissario Straordinario n. 95 del 4 luglio 2017

Servizio Affari Generali

Oggetto: Risoluzione contratto di affitto attività di campeggio e parcheggio in loc. Spinicci sottoscritto con Maretour S.r.l. – Rep. 60245 del 1.06.2000 registrato in Viterbo in data 13.06.2000 come modificato ed integrato dall'Atto di Transazione del 18.05.2010 registrato in Roma in data 11.06.2010. Proposta conciliativa giudiziale del 3.05.2017 nell'ambito dell'azione cautelare ex art. 700 e art. 669 bis e segg. c.p.c. nei confronti della Maretour S.r.l. Adesione. Determinazioni.

Visto per la regolarità del procedimento amministrativo – artt. 5 e 6 Legge 7.08.1990 n. 241

Tarquinia, 3 luglio 2017

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Rossano Cea

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n. 213).

Tarquinia, 3 luglio 2017

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
F.to Dott. Rossano Cea

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n. 213)

Tarquinia, 3 luglio 2017

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Personale e U.R.P.*
F.to Maria Bellucci

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n. 213)

Tarquinia, 3 luglio 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario-Personale-URP
F.to Maria Bellucci

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto

Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Mario VENANZI

Il Segretario
f.to Dott. Rossano CEA

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tarquinia, li 05 LUG. 2017



Il Segretario
Dott. Rossano CEA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del funzionario incaricato, si certifica che il presente provvedimento è pubblicato on line sul sito www.agrariatarquinia.it – sezione Albo Pretorio di questo Ente dal 05 LUG. 2017 al 20 LUG. 2017

Tarquinia, li 05 LUG. 2017

Il Segretario
Dott. Rossano CEA